

REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1968

che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso allo stato tal quale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽²⁾, ha definito gli elementi di prezzo, tanto nella Comunità quanto sul mercato mondiale, di cui deve essere tenuto conto per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di melasso allo stato tal quale ; che in conformità dello stesso testo necessita tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per il melasso secondo la sua destinazione ;

considerando che la restituzione per il melasso deve essere fissata mensilmente ; che la stessa può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati conduce a fissare la restituzione come indicato in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1009/67/CEE, allo stato tal quale, è fissata come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1968, che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso allo stato tal quale

(u.c. per 100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.03	Melassi, anche decolorati	0

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.